

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, avente ad oggetto la fornitura farmaci etici, farmaci equivalenti (generici) altri prodotti (SOP, OTC, ecc.) parafarmaci e attività connesse per il periodo 2023-2024, a favore delle gestioni, aziende o società che si occupano dell'assistenza farmaceutica pubblica in quanto titolari di farmacie associate ad ASSOFARM, suddivisa in 5 lotti.

1. PREMESSE

ASSOFARM (nel seguito anche "stazione celebrante") è un'associazione di categoria che riunisce (tra l'altro) le gestioni, le aziende e le società che operano nel settore dell'assistenza farmaceutica in quanto titolari di farmacie (nel seguito anche "associati" o "farmacie"), iscritta all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti istituita ai sensi dell'art. 33 *ter* d.l. 179/2021;

Gli associati hanno conferito a ASSOFARM delega ad espletare in loro nome per loro conto la procedura di gara per l'affidamento in appalto della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili in farmacia, nonché l'imballo e la relativa consegna come meglio specificati nel proseguo del presente disciplinare di gara, che non necessitano di lavori di posa in opera.

Tanto premesso,

A.S.SO. FARM.

Via Nazionale, 172 - 00184 Roma

Codice fiscale e Partita Iva: 97199290582

E-mail: assofarm@assofarm.it

Pec: assofarmsegreteria@assofarm.postecert.it

Indice la Gara europea per la fornitura di farmaci etici, farmaci equivalenti (generici) altri prodotti (SOP, OTC, ecc.) parafarmaci e attività connesse per il periodo 2023-2024, a favore delle gestioni, aziende o società che si occupano dell'assistenza farmaceutica pubblica in quanto titolari di farmacie associate ad ASSOFARM, suddivisa in **5 lotti** per un importo **biennale** a base d'asta di **€ 75.067.650,00**.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con modalità telematica ai sensi dell'art. 60, co. 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del Codice.

Il luogo di svolgimento della fornitura è quello indicato nel capitolato speciale di fornitura.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Francesco Schito.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
 - 2) Capitolato speciale di fornitura;
 - 3) Disciplinare telematico e Timing di gara;
 - 4) Dettaglio offerta economica;
- Modello n. 1 – Domanda di partecipazione;
 - Modello DGUE;

- Modello n. 2 - Dichiarazioni integrative;
- Modello n. 3 - Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- Modello n. 4 - Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete;
- Modello n. 5 - Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale;
- Modello n. 6 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- Esempio formula aggiudicazione.

L'avviso della procedura di gara ufficiale e i documenti in formato elettronico saranno pubblicati rispettivamente:

- sul sito internet di ASSOFARM e delle Aziende partecipanti;
- nonché all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assofarm nella sezione "Elenco bandi e avvisi in corso" in corrispondenza della specifica procedura di gara.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni riportate nella sopradetta documentazione di gara.

2.2 Chiarimenti informazioni complementari, errata corrige, rettifiche non sostanziali relative alla gara

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti in forma anonima tramite l'apposita funzione 'Chiarimenti' posta all'interno della scheda di gara, entro il termine e secondo le istruzioni contenute nell'all. Disciplinare telematico e *timing* di gara.

Eventuali richieste di chiarimenti effettuate dagli operatori economici ad indirizzo diverso da quello sopraindicato non saranno considerate.

Sarà possibile inserire richieste di chiarimento dopo aver eseguito l'abilitazione alla procedura con le modalità riportate nell'art. 9 del Disciplinare telematico.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima:

- all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assofarm accedendo all'interno della scheda telematica di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'Amministrazione aggiudicatrice non fornirà riscontro alle richieste di conferma di dati già contenuti nel testo del Disciplinare.

Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara sulla GUUE, alla modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel Bando di gara o nel Disciplinare, la relativa variazione e comunicazione avverrà, **esclusivamente**, attraverso la pubblicazione di ulteriore specifico avviso sulla GUUE. Il testo della pubblicazione integrativa o rettificativa verrà compilato online, previo testo firmato dal R.U.P., senza necessità di adozione di specifici atti deliberativi preventivi.

L'avvenuta pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla GUUE nel formulario di pertinenza entro 6 (sei) giorni continuativi prima della data fissata per la presentazione delle offerte, farà ritenere la variazione apportata come notificata in tempo utile a tutte le potenziali ditte concorrenti, senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara.

Nel caso in cui venissero richiesti, e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara, alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti /errata corrige di refusi, precisazioni e quant'altro, attinenti alle modalità per concorrere alla presente gara, si procederà a pubblicarne avviso:

- sul sito internet di ASSOFARM e delle Aziende partecipanti;
- e all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assofarm in corrispondenza della specifica procedura di gara al fine di darne conoscenza a tutte le ditte potenzialmente concorrenti.

L'avvenuta pubblicazione sul sito, entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le informazioni fornite, senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione celebrante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:

- all'indirizzo PEC assofarmsegreteria@assofarm.postacert.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara;
- tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Celebrante.

È necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato "Email PEC" esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esula dalla stazione celebrante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Celebrante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, Aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, come da tabella sotto riportata (tab. 1), ha ad oggetto:

Tab. 1 - Oggetto dell'appalto/classi merceologiche

| Numero classi | Descrizione servizi/beni | CPV | Importo |
|---------------|--|------------|-----------------|
| 1 | Fornitura di farmaci etici A - C | 33680000-0 | € 38.437.500,00 |
| 2 | Fornitura di farmaci equivalenti (generici) | 33680000-0 | € 15.878.150,00 |
| 3 | SOP + OTC | | |
| 4 | Fornitura di parafarmaci ed altri prodotti (diversi da questi ultimi dalla classe SOP + OTC) | 33680000-0 | € 20.752.000,00 |

Ogni importo sopracitato relativo alle forniture è calcolato al presumibile costo di acquisto, comprensivo del trasporto franco destino e relativi imballi, presso le farmacie degli associati, alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara (quale oggetto della presente procedura di gara ai fini della determinazione del valore dell'appalto per l'individuazione della procedura di gara)

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è calcolato in via di stima sulla base della serie storica degli acquisti compiuti dagli associati aderenti alla procedura di gara, al netto degli sconti.

L'importo della fornitura è da ritenersi nel suo complesso puramente indicativo del valore contrattuale, potendo, in base all'andamento del mercato nel settore distributivo dei prodotti oggetto di gara, subire oscillazioni, in aumento o in diminuzione dei volumi di vendita, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare diritti, anche risarcitori, e/o compensazioni di sorta nei confronti degli associati.

Agli operatori economici aggiudicatari non è pertanto riconosciuto un quantitativo minimo garantito di fornitura e gli stessi, laddove le singole associate non richiedano in tutto o in parte lo svolgimento delle forniture fino all'esaurimento dell'importo massimo indicato, non potranno avere nulla a che pretendere nei confronti della stazione celebrante e/o delle singole associate.

La stazione celebrante ha proceduto alla determinazione dell'importo presunto della fornitura, tenuto conto degli oneri della sicurezza e tenuto conto del patrimonio esperienziale dei singoli associati aderenti alla procedura, in adesione agli strumenti programmatici degli stessi, onde consentire agli operatori economici di formulare un'offerta consapevole e con piena cognizione degli oneri assunti.

I farmaci etici ed equivalenti fanno riferimento al listino informatico della banca dati CODIFA.

I prodotti SOP, OTC, parafarmaceutici e altri prodotti vendibili in farmacia fanno riferimento al listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA.

3.1 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto, come da tabella sotto riportata, è suddiviso nei seguenti lotti, ciascuno unico ed indivisibile ad eccezione del terzo, suddiviso in tre *sub* lotti come nel seguito meglio specificato:

Tab. 2 – Lotti

| Numero lotti | Descrizione servizi/beni | CPV | Importo |
|--------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 1 | Intero territorio | 33680000-0 | € 37.533.825,00 |
| 2 | Intero territorio | 33680000-0 | € 22.520.295,00 |
| 3 | Aquila | 33680000-0 | € 1.293.530,00 |
| 4 | Roma | 33680000-0 | € 6.520.000,00 |
| 5 | Ciampino | 33680000-0 | € 7.200.000,00 |

L'appalto è suddiviso in cinque lotti tenendo conto che l'interesse perseguito dagli associati aderenti alla procedura di gara di cui trattasi è quello di ottimizzare la scontistica applicata sugli approvvigionamenti delle forniture in argomento, fruendo delle attività connesse, con l'intento di perseguire un sensibile risparmio economico.

Ciascun operatore potrà concorrere a tutti i cinque lotti ma potrà risultare aggiudicatario come segue:

- i lotti nn. 1 e 2 saranno aggiudicati separatamente a differenti operatori economici, i quali non potranno risultare aggiudicatari dei lotti nn. 3, 4 e 5. Nel caso in cui un concorrente risultasse primo in graduatoria, sia per il lotto n. 1 sia per il lotto n. 2, sarà aggiudicatario del lotto avente maggiore importo;

- i lotti 3, 4 e 5 potranno, al contrario, essere aggiudicati allo stesso operatore economico, il quale non potrà risultare aggiudicatario dei lotti nn. 1 e 2.

La determinazione tiene conto – altresì – del fatto che l'attuale contesto economico nazionale (e regionale) riflette un trend (dal novembre 2008, così come accentuato dall'effetto pandemico da Covid-19 a decorrere dal marzo 2020) di riduzione della spesa delle famiglie per i consumi in generale, alla quale non costituisce eccezione la quota di spesa destinata alla cura di sé stesso (id est, della persona). Conseguentemente la leva del prezzo costituisce un vantaggio competitivo per le farmacie sia in generale sia in particolare, anche ricorrendo al così detto "paniere dei prezzi calmierati", a beneficio della propria utenza: beneficio competitivo che si riflette sul contenimento della spesa pubblica allargata e che non potrebbe essere perseguito frazionando in ulteriori lotti l'ammontare dell'appalto di cui trattasi.

Va considerato che eventuali minori volumi per i singoli appalti (id est, per gli appalti ulteriormente frazionati) non consentirebbero di conseguire i vantaggi competitivi coerenti con l'interesse perseguito dagli associati di ASSOFARM aderenti alla presente procedura di gara, non trattandosi di disporre solo del maggior sconto commerciale ma anche di fruire di una fornitura integrata a significativo valore aggiunto, oggetto di gara.

Risulta altresì rispondente agli interessi degli utenti la previsione di una procedura di gara come indicata in premessa, al prezzo più basso sul farmaco etico, sul farmaco generico e sul parafarmaco, prodotti che costituiscono un approvvigionamento indefettibile per il paziente.

L'utilizzo del criterio del prezzo più basso risulta in linea con la disciplina di cui al D.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni di vendita sono definite dal mercato (art. 95 c. IV lett. b) d.lgs. 50/2016).

3.2 CLAUSOLA REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di fornitura bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 e s.m.i. e

dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

A partire dal secondo anno contrattuale, il prezzo della fornitura potrà essere revisionato secondo le seguenti condizioni:

- a) si considererà quale valore sottoposto a revisione (che determinerà pertanto il nuovo prezzo di fornitura) unicamente la componente del prezzo di fornitura relativa al costo del trasporto per le consegne afferenti i contratti esecutivi di cui all'appalto;
- b) ai fini dell'eventuale revisione si terrà in considerazione l'indice di inflazione programma definito dal Ministero dell'Economica e delle Finanze per l'anno di riferimento;
- c) l'eventuale revisione verrà riconosciuta nella misura massima del 50% dell'indice di cui alla precedente lett. b) da applicarsi alla componente del prezzo di fornitura di cui alla precedente lett. a).

L'istanza di revisione dei prezzi deve essere inviata dall'operatore economico alla stazione celebrante a mezzo PEC, la quale, all'esito di un'istruttoria, potrà riconoscere la revisione dei prezzi nei termini sopra indicati. L'eventuale revisione troverà applicazione con riferimento a tutti i contratti esecutivi in corso di esecuzione al momento dell'approvazione della revisione stessa.

4. DURATA DELL' APPALTO - OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'Appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

A norma dell'art. 32, co. 8, del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., l'avvio delle prestazioni potrà avvenire in via anticipata nelle more della verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e nelle more della stipula del contratto.

Ai fini dell'esecuzione dell'appalto il concorrente aggiudicatario dovrà stipulare il contratto con ASSOFARM e i singoli contratti derivati con gli associati.

4.2 Opzioni e Rinnovi

La durata del contratto di appalto sopracitato sottoscritto con l'associato in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici e comunque per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il singolo associato.

Si applicano le disposizioni dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), c. 12, del D. lgs. 50/2016 di detto art. 106, sugli specifici valori indicati dall'associato sino alla concorrenza del quinto, nonché le previsioni di cui al c. 1 e al c. 2 per quanto attiene la modifica del contratto in corso di esecuzione che si renda necessaria per forniture supplementari che non erano ricomprese nell'appalto iniziale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 A) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

I dati dovranno essere riportati nel DGUE alla parte IV, sez. A, punto 1).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Celebrante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 B) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà aver eseguito, a favore di Amministrazioni o Enti pubblici o privati, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara (2020/2021/2022), per un importo, non inferiore nel complesso del triennio, **alla metà dell'importo del lotto o dei lotti per i quali si concorre**.

I dati devono essere riportati nel DGUE alla parte IV, sezione C, punto 1b).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In particolare:

- In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - certificati attestanti l'avvenuta esecuzione delle forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - Elenco analitico delle fatture relative al periodo richiesto, con la indicazione per ciascuna fattura e per ciascuna amministrazione/ente contraente dei seguenti dati:
 - FATTURA: Numero, Data, imponibile, iva, Totale Fattura;
- Inoltre, occorre allegare all'elenco, per ciascuna fattura: originale o copia conforme della fattura.
- In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - Elenco analitico delle fatture relative al periodo richiesto, con la indicazione per ciascuna fattura e per ciascuna amministrazione/ente contraente dei seguenti dati:
 - FATTURA: Numero, Data, imponibile, iva, Totale Fattura;
- Inoltre, occorre allegare all'elenco, per ciascuna fattura: originale o copia conforme della fattura.

7.3 C) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA

I concorrenti dovranno aver conseguito, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara (2020/2021/2022), **un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno dell'ultimo triennio, all'importo totale del lotto/i per il quale si concorre come di seguito indicato:**

Si specifica che qualora il concorrente partecipi a più lotti, tra cui anche il lotto 1 e/o il lotto 2, sarà sufficiente dichiarare di avere un fatturato minimo annuo, per ciascun anno dell'ultimo triennio, non inferiore all'importo totale del lotto di partecipazione avente maggiore valore.

Qualora poi il concorrente partecipi a più lotti, con esclusione dei lotti nn. 1 e 2, dovrà dichiarare di avere un fatturato minimo annuo, per ciascun anno dell'ultimo triennio, non inferiore alla somma dell'importo totale dei lotti per i quali partecipa.

I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, di cui sopra mediante presentazione di almeno **due idonee dichiarazioni bancarie** rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari

congrui per l'esecuzione dell'appalto. I dati dovranno essere riportati nel DGUE, alla parte IV, sez. B, punto 6).

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione celebrante.

7.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1.A deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- **Il requisito relativo alla capacità tecnico professionale esecuzione di forniture analoghe di cui al punto 7.2 B).**

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.3 C).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere presentato da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete.

7.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1.A deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.

- **Il requisito di capacità tecnica e professionale** di cui ai punti 7.2. B), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
- **I requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui ai punti 7.3.C).

Le due dichiarazioni bancarie devono essere possedute dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione celebrante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione celebrante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione celebrante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto.

10. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 105 del Codice così come modificato dall'art. 49 della legge 108/2021.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione celebrante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo del lotto di partecipazione, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alla microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione celebrante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento in conto corrente – presso Crédit Agricole 00544 SEDE DI ROMA intestato a ASSOFARM IBAN: IT22 E 06230 03200 000057518011.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione celebrante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione celebrante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione celebrante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a.** in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b.** in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo ANAC è dovuto, per ciascun lotto per il quale si presenta un'offerta, secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tab. 3 – Contributo ANAC

| Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1 | 990519597D | € 560,00 |
| 2 | 9905235A7F | € 560,00 |
| 3 | 9905259E4C | € 165,00 |
| 4 | 9905292989 | € 220,00 |
| 5 | 9905312A0A | € 220,00 |

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione celebrante esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, co. 67 della l. n. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market attivata da ASSOFARM e raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assofarm

Le modalità di presentazione dell'offerta e i termini temporali sono riportati nell'All. 3 Disciplinare telematico e *timing* di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione:

- ed all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_assofarm nella sezione "Elenco bandi e avvisi in corso" in corrispondenza della specifica procedura di gara e - per chi ha già provveduto all'abilitazione alla procedura telematica con le modalità riportate all'interno dell'All. 3 Disciplinare telematico e timing di gara - disponibili anche all'interno della scheda telematica di gara nella sezione "Doc. Gara" - "Allegata".

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere prodotta in copia scansionata conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione celebrante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione celebrante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento predisposto dall'operatore economico deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana, e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.

Gli eventuali importi devono essere dichiarati in € (Euro).

Tutti i documenti dovranno essere formati in origine come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da colui che, a seconda della tipologia di dichiarazione prevista, è deputato a firmarli. Nel caso in cui un documento debba essere sottoscritto da più soggetti, questi dovranno tutti apporre le loro firme digitali sul documento di che trattasi.

Qualora un documento non sia stato formato in origine come documento digitale occorrerà procedere alla sua autenticazione con le modalità di cui all'art. 22, del D. Lgs. 82/2005, più precisamente in caso si presentazione di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Qualora un documento venga espressamente richiesto in copia semplice l'operatore economico potrà allegare il documento formato in origine come documento digitale o la scansione di un documento formato in origine come documento in cartaceo, in tale ipotesi occorrerà apporre al documento la firma digitale del sottoscrittore.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta

economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione celebrante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione celebrante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Celebrante assegna al concorrente un congruo termine – **non superiore a dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Celebrante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere caricata a sistema secondo le istruzioni contenute nell'All. 3 Disciplinare telematico e timing di gara e contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione - Modello n. 1;
2. DGUE;

3. Dichiarazioni integrative - Modello n. 2 (vedi art. 15.3.1);
4. Documentazione a corredo – il concorrente allega la documentazione indicata all' art. 15.3.2 ed i Modelli_5 e_6;
5. Documentazione e dichiarazione ulteriori per i soggetti associati – Modello_3 (vedi art. 15.3.3);
6. Documentazione e dichiarazione ulteriori per i soggetti aderenti al contratto di rete – Modello_4 (vedi art. 15.3.4).

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (**Modello n. 1**) è redatta in bollo, preferibilmente, secondo l'allegato al disciplinare di gara e contiene, tra l'altro, tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o suo procuratore, in particolare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- Ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore il concorrente allega copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore e copia conforme della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, si richiede di indicare nel DGUE gli estremi della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e sottoscrive il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione dalla Stazione Celebrante.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato".

Si riportano di seguito le indicazioni generali per la compilazione, fermo restando che ogni concorrente dovrà implementarlo con ogni ed ulteriore dato ritenuto necessario ai fini della partecipazione alla gara secondo quanto specificatamente richiesto degli atti di gara.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione celebrante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia scannerizzata dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

Il concorrente indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 presente disciplinare.

Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice.

Le dichiarazioni rese compilando opportunamente i riquadri si intendono riferite, oltre al soggetto sottoscrittore, anche a tutti i soggetti previsti all'art. 80, co. 3, del Codice nonché indicati nella Parte II, Sez. B del DGUE.

Per tali soggetti l'operatore economico ripeterà tante volte quanto necessario la Sezione A.

Si ricorda che in ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In ogni caso, l'esclusione ed il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa che le dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché indicati nel punto precedente Parte II, Sez. B, se rese personalmente, possono essere allegate nella busta "A – Documentazione amministrativa".

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter Codice [Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dovrà compilare le successive sezioni e riquadri per come di seguito indicato:

- **Sezione A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice)**

Compilare il punto 1), riportando le informazioni di iscrizione alla CCIAA, riportandone tutti gli estremi, per come richiesto nel disciplinare di gara art. 7.1;

- **Sezione B: Capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)**

Compilare solo la parte riguardante il punto, indicando gli istituti di credito che rilasciano le opportune referenze, come richiesto nel disciplinare di gara art. 7.3

- **Sezione C: Capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)**

Compilare il punto 1b), riportando le informazioni sulle forniture effettuate tali da evincere chiaramente il possesso dei requisiti per come richiesto nel disciplinare di gara art. 7.2.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, inoltre, deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (“MODELLO n. 2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE”)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 sono state/non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80 – comma 1 – del D. L. vo 50/2016 e s.m.i.
4. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
5. (eventuale in caso di RTI costituiti o costituendi) a corredo dell'offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande/costituende (o dall'Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti), la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./Consorzio);
6. (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
7. che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
8. che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis comma 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, l'impresa si è avvalsa/non si è avvalsa di piani individuali di emersione;

9. ai fini dell'eventuale verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, indica l'Ufficio competente a cui rivolgersi;
10. ai fini della verifica sull'accertamento degli obblighi relativi al pagamento delle Imposte e Tasse, indica il competente Ufficio;
11. ai fini della richiesta del Certificato Fallimentare, indica il Tribunale competente, Sezione Fallimentare;
12. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
13. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
14. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
15. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice): di attestare il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

Per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

16. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

17. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione celebrante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18. indica i seguenti dati: 1) domicilio fiscale, 2) codice fiscale, 3) partita IVA, 4) indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 5) l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, Codice;
19. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla Stazione celebrante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione celebrante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

Le dichiarazioni sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione che:

a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

b) fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali (art. 53, comma 5, lett. a), Codice;

20. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

21. indica, ad integrazione di quanto stabilito nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un Raggruppamento temporaneo di Imprese e che le altre Imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

22. di essere a conoscenza che la Stazione celebrante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

23. di non trovarsi in qualunque altra situazione che determini per espressa previsione normativa l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

24. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione celebrante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questa potrà essere risolta di diritto dalla Stazione celebrante ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Ciascun concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni:

25. di impegnarsi all'esecuzione della fornitura conformemente al capitolato speciale; di impegnarsi a effettuare le consegne anche al variare della sede o delle sedi delle farmacie;

26. di impegnarsi alla fornitura di cui trattasi anche al variare del nominativo dell'associato per operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, cessione di ramo di azienda, et similia), purché il nuovo soggetto gestore mantenga lo status di associato;

27. di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto di fornitura con scadenze non inferiori alla metà del periodo di vendibilità degli stessi;

28. di impegnarsi a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetto di fornitura anche nelle giornate festive su richiesta degli associati;

29. a richiesta degli associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17,00, di impegnarsi a dar luogo alla consegna in serata (max ore 19,30) dello stesso giorno;

30. di impegnarsi a dar luogo ad n. 2 (due) consegne giornaliere, ed a una eventuale terza su richiesta degli associati per il lotto 1 e 2 nonché n. 1 consegna giornaliera per i lotti 3, 4 e 5;

31. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 109, del codice dei contratti pubblici, l'Associato può recedere dal contratto e, in particolare, in caso di cessione delle titolarità della farmacia e del connesso impianto, o in caso di concessione a terzi del servizio farmaceutico pubblico di cui trattasi e del connesso impianto;

32. di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino dei prezzi di cessione ad ogni farmacia;
33. di impegnarsi a inserire nella propria gamma merceologica i prodotti “non trattati” entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall’assegnazione della loro fornitura;
34. di impegnarsi a informare tempestivamente gli Associati sui prodotti “trattati ma mancanti” e di provvedere al loro riassortimento e relativa consegna entro le 48 (quarantotto) ore successive.
35. di prendere atto e di accettare incondizionatamente che in caso di inadempimento dell’obbligo di cui alle due alinee precedenti sarà applicata la penale stabilita nel capitolato speciale di fornitura.
36. di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto, accettato e tenuto conto: a) di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata previste dalla documentazione di gara, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture e dei connessi servizi, sia sulla determinazione della propria offerta economica;
37. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e previsioni contenute nella documentazione di gara e atti/contratti connessi;
38. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le condizioni particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
2. **Modello n. 6** – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
3. Disciplinare e Capitolato tecnico firmati per accettazione in calce dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati la presente documentazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1;
4. **Ricevuta** di pagamento contributo ANAC;
5. **PASSOE** rilasciato dal servizio FVOE e relativo all’operatore economico concorrente, sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente;
6. **Modello n. 5** – Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale (eventuale).
7. **Procura (in originale o copia autentica) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore:** ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.46, comma 1, lett. u), del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;

Per gli Operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del codice

8. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva sottoscritta**, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione celebrante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice;
- e) **copia del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;
- f) **DGUE** sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

15.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI (“MODELLO N.3”)

I soggetti associati dovranno rendere le ulteriori dichiarazioni e documenti di seguito indicati, che potranno essere rese secondo l'allegato al disciplinare di gara denominato (“Modello n. 3 -Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”), da adattare a seconda della tipologia di concorrente.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione.

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.3.4. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE ("MODELLO N.4")

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete le dichiarazioni richieste di seguito potranno essere rese secondo l'allegato al disciplinare di gara denominato ("**Modello n.4 - Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete**"):

- **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
 - **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L' Offerta economica deve essere predisposta e caricata secondo le istruzioni contenute nell'all. 3 Disciplinare telematico e *timing* di gara e contiene, **separatamente per ciascun lotto, a pena di esclusione**, lo sconto offerto per ogni lotto al quale si intende partecipare, che potrà essere pari o superiore a quello minimo indicato nella tabella sottostante.

Inoltre, dovrà essere altresì specificato:

- se si intende /se non si intende garantire un pagamento a 120 gg.

In considerazione della tipologia di prodotti delle classi “Generico” e “SOP + OTC” lo sconto è fisso e invariabile come indicato nella tabella (tab. 4) e, pertanto, l’operatore economico con l’offerta economica si impegna a fornire tali prodotti con lo sconto indicato.

L’omessa e/o erronea indicazione del predetto sconto per le classi farmaco “Generico” e “SOP + OTC” in seno all’offerta economica equivale a incompletezza dell’offerta economica stessa e sarà pertanto motivo di esclusione dalla procedura.

Per la classe farmaco “Generico” lo sconto fisso è determinato sul prezzo dei farmaci equivalenti, come da listino informatico della banca dati CODIFA.

Per la classe “SOP-OTC” lo sconto fisso è determinato sul prezzo di cui al listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA.

In tutti i casi lo sconto fisso è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa connessa alla fornitura, ivi compreso in generale quanto previsto all’art. 15.3 ed in particolare l’attività di consegna franco destino e relativi oneri di imballo.

Per le classi di prodotti farmaco “Etico A – C” e “parafarmaco”, l’operatore economico indica nell’offerta economica lo sconto offerto, in cifre e in lettere, comprensivo di ogni onere e spesa connessa alla fornitura, ivi compresa l’attività di consegna franco destino e relativi oneri di imballo, in misura pari o superiore a quello minimo indicato nella tabella sottostante.

In caso di discordanza tra cifre e lettere varrà l’indicazione più favorevole ai fini dell’aggiudicazione.

Per la classe farmaco “Etico A – C” lo sconto offerto è determinato sul prezzo dei farmaci etici, come da listino informatico della banca dati CODIFA.

Per la classe “parafarmaco” lo sconto offerto è determinato sul prezzo del parafarmaco, come da listino informatico della banca dati FARMADATI ITALIA. Sui prodotti non presenti nel listino informatico FARMADATI ITALIA si applica il prezzo di cessione dei prodotti indicati nel listino dell’aggiudicatario.

In tutti i casi lo sconto offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa connessa alla fornitura, ivi compreso in generale quanto previsto al precedente art. 15.3 ed in particolare l’attività di consegna franco destino e relativi oneri di imballo.

A ciascuna delle due classi (Etico A – C e Parafarmaco) è attribuito il peso ponderale indicato nella sottostante tabella ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica. I pesi di ponderazione (per le sole classi Etico A - C e Parafarmaco) sono quelli elencati nella sottostante tabella.

Tab. 4 - Classe di prodotti/lotti/pesi di ponderazione/sconti minimi

| Classe di prodotti | Geolocalizzazione per aree | Lotto numero | Pesi di ponderazione dello sconto offerto per lotto (su 100) | Sconto minimo |
|--------------------|----------------------------|--------------|--|---------------|
| | Intero territorio | Lotto 1 | | |
| Generico | | | Non valutato | 38,35 % |
| SOP + OTC | | | Non valutato | 36,50 % |
| Etico A - C | | | 63 % | 32,50% |
| Parafarmaco | | | 32 % | 36 % |
| | Intero territorio | Lotto 2 | | |
| Generico | | | Non valutato | 38,35 % |

| | | | | |
|-------------|--|--|--------------|---------|
| SOP + OTC | | | Non valutato | 36,50 % |
| Etico A - C | | | 63 % | 32,50 % |
| Parafarmaco | | | 32 % | 36 % |

| | | | | |
|-------------|----------|---------|--------------|---------|
| | L'Aquila | Lotto 3 | | |
| Generico | | | Non valutato | 38,35 % |
| SOP + OTC | | | Non valutato | 36,50 % |
| Etico A - C | | | 63 % | 32,50 % |
| Parafarmaco | | | 32 % | 36 % |

| | | | | |
|-------------|------|---------|--------------|---------|
| | Roma | Lotto 4 | | |
| Generico | | | Non valutato | 38,35 % |
| SOP + OTC | | | Non valutato | 36,50 % |
| Etico A - C | | | 63 % | 32,50 % |
| Parafarmaco | | | 32 % | 36 % |

| | | | | |
|-------------|----------|---------|--------------|---------|
| | Ciampino | Lotto 5 | | |
| Generico | | | Non valutato | 38,35 % |
| SOP + OTC | | | Non valutato | 36,50 % |
| Etico A - C | | | 63 % | 32,50 % |
| Parafarmaco | | | 32 % | 36 % |

L'offerta economica dovrà essere corredata, altresì, da un dettaglio della stessa, redatto in conformità all'All. 4) Dettaglio_offerta_economica, firmato digitalmente.

Si precisa che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l'esclusione dalla gara:

- **se parziale;**
- **se condizionata;**
- **se indeterminata;**
- **se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.**

Si precisa, inoltre, che l'operatore economico si impegna a mantenere l'offerta economica irrevocabile ed impegnativa sino al 180esimo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di prendere visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

Si precisa, altresì, che il numero massimo di cifre decimali da utilizzare per la formulazione dello sconto offerto è 2 (due); pertanto, in caso di valorizzazione di oltre 2 decimali, si provvederà al troncamento alla seconda cifra decimale.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che presentino ribassi inferiori a quelli minimi indicati nella soprastante tabella (*tab. 4*).

In caso di R.T.I. (costituendo o già costituito) o di Consorzi, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi, così come previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

Per tutti i lotti, una volta noto lo sconto per classe di prodotti 1 e 4 detto sconto è pesato per i rispettivi pesi di ponderazione come da *tab. 4*, e ne è fatta la somma.

Per tutti i lotti l'offerta economica verrà valutata sulla base dei criteri di cui alla tabella seguente:

| Punti | criterio |
|-------|--|
| 63 | Assegnati proporzionalmente in base al rapporto tra lo sconto offerto dal partecipante per la categoria Etico A - C e il massimo sconto offerto per la medesima categoria. |
| 32 | Assegnati proporzionalmente in base al rapporto tra lo sconto offerto dal partecipante per la categoria Parafarmaco e il massimo sconto offerto per la medesima categoria. |
| 5 | Assegnati al partecipante che formalizza la disponibilità a garantire un pagamento a 120 gg senza aggravii di sorta. |
| 100 | |

Quanto ai termini di pagamento, è richiesta, in via autonoma e non incidente sul valore dell'offerta, la disponibilità irrevocabile per i fornitori aggiudicatari, su espressa domanda delle aziende appaltanti, a ricevere l'anticipazione del pagamento a 60 giorni, a fronte del riconoscimento di uno sconto di importo commisurato all'interesse calcolato sull'importo della relativa fattura in misura pari all'Euribor a tre mesi più 3 punti percentuali di *spread*.

La graduatoria attribuisce la prima posizione al concorrente che ha totalizzato il punteggio massimo esponendo gli altri concorrenti in ordine decrescente di detto punteggio sino al concorrente che ha totalizzato il punteggio minimo.

La Commissione di gara adotterà i singoli calcoli alla terza cifra decimale con troncatura dalla quarta cifra decimale e senza arrotondamento all'unità superiore o all'unità inferiore.

Nell'ipotesi di parità di punteggio massimo tra due o più concorrenti si procederà al sorteggio mediante seduta pubblica.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio del minor prezzo** offerto per i farmaci di classe "Etico A - C" e "Parafarmaco" secondo il peso ponderale indicato dal presente disciplinare.

Ogni singolo lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio massimo sulla base delle indicazioni di cui ai punti precedenti.

L'applicazione di tale criterio trova motivazione nel fatto che trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate già definite dal mercato, che presentano tipologie produttive già determinate dal mercato di riferimento e caratteristiche standardizzate su tutto il territorio nazionale a valere per l'insieme dei produttori, senza alcun intervento merceologico da parte del grossista e che non risultano modificabili su richiesta della stazione celebrante. Ne consegue che non sussistono le condizioni per un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto "qualità/prezzo" e che le attività connesse alla consegna ed ai termini di pagamento rientrano nella prassi commerciale del mercato di riferimento ed incidono in modo assai ridotto in relazione all'importo del contratto, quali condizioni di mercato già note alla stazione celebrante nella fase di predisposizione del bando.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione all'uopo nominata procederà alla verifica della documentazione e quindi all'esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti ai fini della valutazione dell'ammissione degli offerenti alle fasi successive della gara.

La Commissione preliminarmente procederà con la presa d'atto delle offerte pervenute entro il termine stabilito dal Bando di gara per come ammesse dal Sistema e procederà a:

- a) all'apertura digitale della sezione contenente la documentazione amministrativa;
- b) verificare la presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara;
- c) verificare la corretta sottoscrizione dei documenti con firma digitale;
- d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
- e) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Celebrante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Si procederà, quindi, nella stessa seduta o in una successiva seduta, aperta al pubblico, da tenersi in data che sarà tempestivamente resa nota agli interessati all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e, quindi, a redigere la relativa graduatoria.

Nel caso due o più concorrenti presentino lo stesso punteggio massimo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2, 2 bis e 3 bis del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica e si procederà secondo quanto indicato di seguito.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a definire i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Altre cause di esclusione relative all'offerta economica sono riportate nell'allegato Disciplinare telematico.

19.1 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2 o 2-bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ogni lotto, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Celebrante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5, Codice, sull'offerente cui la Stazione celebrante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione celebrante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione celebrante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione celebrante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione celebrante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione celebrante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione celebrante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dall'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta con aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria finale di merito, ai sensi dell'art. 103, comma 3 del Codice.

Stipulato il contratto, gli associati, previo recepimento dell'esito della gara da parte dei rispettivi organi competenti, procederanno alla stipula dei singoli contratti di fornitura. I singoli contratti di fornitura saranno stipulati nel giorno e nel luogo che sarà comunicato dai singoli associati. I singoli contratti di fornitura rispetteranno i patti e le condizioni stabilite dal contratto e dalla documentazione di gara. È fatta salva la facoltà dell'associato di non stipulare motivatamente il singolo contratto.

In caso di risoluzione del Contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della garanzia definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 del codice civile ai fini della refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso, ai sensi dell'art. 176, comma 7 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. dicembre 2016 (GU 25.1.2017 N. 20), sono a carico, *pro quota*, degli aggiudicatari dei diversi lotti e dovranno essere rimborsate alla Stazione celebrante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.100,00.

La Stazione celebrante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse- ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione celebrante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

- Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

- Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

- Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica – se prevista e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione celebrante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione celebrante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione celebrante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica – se prevista e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).